

Aliquote  
**IMU 2017**

**ALESSANDRIA**

Centro Stampa Comunale

## ALIQUEUTE IMU 2017 – ALESSANDRIA

<b>ALIQUEUTA BASE</b>	<b>10,6‰</b>	Applicabile ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi sotto indicati.
<b>ALIQUEUTA BASE RIDOTTA</b>	<b>9,6‰</b>	Unità immobiliari dei sobborghi di <b>Castelceriolo e Spinetta Marengo</b> ascritte nella categoria catastale “A” (case di abitazione) con esclusione della categoria “A/10” relativa agli uffici.
<b>ALIQUEUTA BASE RIDOTTA</b>	<b>9,3‰</b>	<b>Unità immobiliari del territorio comunale ascritte nella categoria catastale “A” (case di abitazione) con esclusione della categoria “A/10”</b> relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall’anno 2000 – hanno subito danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc.. Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare – entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento l’utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito presentata al Comune di Alessandria dall’anno 2000.

Dall’anno d’imposta 2015 anche i **fabbricati adibiti ad attività produttive** i cui proprietari hanno segnalato i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali nei giorni dal 12 al 14 ottobre 2014 e dal 15 al 16 novembre 2014.

Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare – entro il 31 dicembre 2015 – l’utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito nel periodo succitato, presentata al Comune di Alessandria.

<b>ALIQUEUTA BASE RIDOTTA</b>	<b>9%</b>	Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio e viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti. <b>Novità: Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 10:</b> la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse quelle in cat. A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a <b>condizione</b> che il contratto di comodato sia registrato, il comodante non possieda più di due immobili, nello stesso comune, di cui uno dato in comodato e uno dallo stesso utilizzato come abitazione principale, venga attestato il possesso dei requisiti
-------------------------------	-----------	---

		nel modello di Dichiarazione (da presentare con allegato contratto registrato).
<b>ALIQUOTA BASE RIDOTTA</b>	<b>8,5%</b>	Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti.(aggiornamento 15/01/2015) <b>Novità: Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 53:</b> <i>“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ... [8,5 per mille] è ridotta al 75 per cento.”</i>
<b>ALIQUOTA BASE RIDOTTA</b>	<b>6%</b>	Alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.C.
<b>ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<b>6%</b>	Si intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
<b>ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTE DAL COMUNE</b>		– l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
		– l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. <b>Tale possibilità è stata abrogata dall’art. 9-bis del D.L. 47/2014</b> (agevolazione rimasta unicamente per iscritti AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza).
<b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE RIDOTTA</b>	<b>5%</b>	Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale nel sobborgo di Castelceriolo con le relative pertinenze.
<b>ALIQUOTA RIDOTTA PER PERTINENZE</b>	<b>6%</b>	Per pertinenze dell’abitazione principale censite in A/1, A/8 e A/9 si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
<hr/>		
<b>RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO</b>	<b>50%</b>	Obbligo dichiarativo per gli immobili di interesse storico ed artistico.
<b>RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI</b>	<b>50%</b>	Di fatto non utilizzati per ragioni non superabili con interventi di manutenzione. Per aver diritto alla riduzione è necessario presentare l’istanza al Servizio Tributi – Ufficio ICI/IMU allegando idonea documentazione alla domanda. Il Comune si riserva, di verificare la veridicità dello stato di degrado dell’immobile.

<b>Nr.</b>	<b>Tipologie immobili</b>	<b>Tributo Aliq.%</b>		
1	Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07)	IMU	6.00	160
2	Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)(*H1)	IMU	10.60	160
3	Unità immobiliari del sobborgo di Castelceriolo (cat A escluso A10)	IMU	9.60	160
4	Abitazioni locate con Patti Territoriali(*H2)	IMU	8.50	160
5	Unità immobiliari del sobborgo di Spinetta M.go R.I.R. (Cat. A escluso A10)	IMU	9.60	160
6	Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal genitore al figlio e viceversa(*H1)	IMU	9.00	160
7	Unità immobiliari dissesto idrogeologico (cat. A escluso A10)	IMU	9.30	160
8	Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	IMU	10.60	140
9	Uffici e studi privati (cat. A10)	IMU	10.60	80
10	Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)	IMU	10.60	65
11	Negozi e botteghe (cat. C01)	IMU	10.60	55
12	Terreni agricoli	IMU	10.60	135
13	Terreni incolti	IMU	10.60	135
14	Aree fabbricabili	IMU	10.60	1
15	Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)	IMU	10.60	80

Aliquote  
**IMU 2017**

**ASTI**

Centro Stampa Comunale

## IMU ANNO 2017 - ALIQUOTE E DETRAZIONE

<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA ‰</b>	<b>DETRAZIONE euro 200</b>
Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, classificata nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9, e fattispecie ad essa equiparate per legge e per regolamento comunale (articolo 5 regolamento IMU)	6	(*)
Terreni	6,6	
Aree edificabili	10,6	
Altri fabbricati ovvero fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate	10,6 aliquota ordinaria	
Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dell'accordo territoriale depositato in data 5 giugno 2014, a condizione che l'importo del canone sia determinato applicando un valore compreso tra il valore <u>massimo</u> di ogni fascia e quello intermedio tra quello minimo e massimo della stessa fascia, come previsto dall'accordo territoriale vigente, nei modi e nei termini dettagliatamente specificati nella premessa della presente deliberazione	8,6	
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente, nei modi e nei termini dettagliatamente specificati nella premessa della presente deliberazione	8,6	
Fabbricati posseduti da soggetti passivi iscritti all'albo delle imprese artigiane presso la CCIAA ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente per l'esercizio di attività artigianale, ovvero locati da soggetti passivi ad iscritti all'albo delle imprese artigiane presso la CCIAA a canone calmierato, ai sensi dell'accordo definito in data 13 maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in provincia di Asti, nei modi e nei termini dettagliatamente specificati nella premessa della presente deliberazione	7,6	
Fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui superficie destinata alla vendita e/o somministrazione è inferiore o pari a mq. 250, ovvero locati a canone calmierato, ai sensi dell'accordo definito in data 13 maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in provincia di Asti, nei modi e nei termini dettagliatamente specificati nella premessa della presente deliberazione	7,6	
Fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente per l'esercizio di attività industriale, di commercio all'ingrosso, e di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio e/o somministrazione eccede mq. 250, ovvero locati a canone calmierato, ai sensi dell'accordo definito in data 13 maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in provincia di Asti, purchè non ricadenti in localizzazioni commerciali, come definite dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., nei modi e nei termini dettagliatamente specificati nella premessa della presente deliberazione	7,6	
Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dell'accordo territoriale depositato in data 5 giugno 2014, a condizione che l'importo del canone sia determinato applicando un valore compreso tra il valore <u>minimo</u> di ogni fascia e quello intermedio tra quello minimo e massimo della stessa fascia, come previsto dall'accordo territoriale vigente, nei modi e nei termini dettagliatamente specificati nella premessa della presente deliberazione	5,6	
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) e relative pertinenze	4,6	(*)

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### (\*) DETRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le fattispecie ad essa equiparate per legge e per regolamento comunale, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, Agenzia Territoriale per la Casa.

Aliquote  
**IMU 2017**

**COMO**

Centro Stampa Comunale



## COMUNE DI COMO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **48** di Registro

SEDUTA DEL 22 Febbraio 2017

PRESIDENTE: DOTT. MARIO LUCINI

SEGRETARIO: DOTT. TOMMASO STUFANO

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

		PRESENTI	ASSENTI
LUCINI MARIO	Sindaco	si	
MAGNI SILVIA	Vice Sindaco	si	
FRISONI PAOLO	Assessore		si
IANTORNO MARCELLO	“		si
CAVADINI LUIGI	“	si	
MAGATTI BRUNO	“		si
SPALLINO LORENZO	“		si
MARELLI SAVINA	“	si	
GEROSA DANIELA	“	si	

**OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DELLE TARIFFE IN VIGORE NEL 2016 PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP), DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E IMPOSTA DI SOGGIORNO.**



## LA GIUNTA COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di imposta unica comunale (IUC) e delle sue componenti, l'imposta municipale propria (IMU), ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il decreto Legislativo 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e di diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di addizionale comunale all'IRPEF;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" ed, in particolare, l'art. 4 in materia di imposta di soggiorno;

Viste le rilevanti modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016), con particolare riferimento all'esclusione della TASI prevista per le abitazioni principali, tranne che per quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché all'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli;

Visti i seguenti regolamenti del Comune di Como:

- il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/07/2014;
- il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2008;
- il regolamento per l'applicazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22/07/2014;
- il regolamento del Comune di Como per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2013;

Considerato che l'articolo unico, comma 169, della legge 27/12/06, n. 296, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro tale termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 9/03/2016, avente per oggetto "*Conferma per l'anno 2016 delle aliquote, delle detrazioni e delle tariffe in vigore nel 2015 per imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), addizionale comunale all'IRPEF e imposta di soggiorno*";

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2017 le aliquote, le detrazioni e le tariffe dei tributi applicate nell'anno 2016;

Dato atto che, per il combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f) e dell'art.48, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, l'organo competente a deliberare le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni e all'imposta di soggiorno è la Giunta Comunale;

Rilevato, inoltre, che il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare le aliquote in materia di:

- IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 2014/2011 e s.m.;
- TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e s.m.;
- Maggiorazione TASI, ai sensi l'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e s.m.;

Precisato che il presente atto ha una mera valenza ricognitiva della conferma, per l'anno 2017, delle aliquote, delle detrazioni e delle tariffe, deliberate per l'anno 2016, per l'IMU, la TASI, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, l'addizionale comunale all'IRPEF e l'imposta di soggiorno;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

- fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- prevede che tale termine possa essere differito dal Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visto il decreto legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto milleproroghe), con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte dei comuni è stato differito al 31 marzo 2017;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.EE.LL.

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità finanziaria, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente responsabile del Settore Gestioni Economiche e Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto, altresì, il parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Atteso che, ai sensi dell'art.5 della legge n.142/90 il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Santoli, Funzionario responsabile del Settore Entrate Tributarie;

Ad unanimità di voti

## **D E L I B E R A**

- 1) di confermare per l'anno 2017 le aliquote, le detrazioni e le tariffe in vigore nel 2016 in materia di imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), addizionale comunale all'IRPEF e imposta di soggiorno;
- 2) di dare atto, a scopo meramente ricognitivo, che le aliquote, le detrazioni e le tariffe in vigore nel 2016 e confermate nel 2017 con il presente provvedimento, sono di seguito riportate per i seguenti tributi:
  - imposta municipale unica (IMU);
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI);
  - imposta sulla pubblicità;
  - diritto sulle pubbliche affissioni;
  - addizionale comunale all'IRPEF;
  - imposta di soggiorno;

COMUNE DI COMO

### **ALIQUOTE IMU (Imposta Municipale Propria)**

**ANNO 2017**

<b>ALIQUOTE IMU</b>	<b>TIPO DI IMMOBILE / CESPITE</b>
<b>0,00</b> per mille	<b>abitazioni principali non di lusso</b> , (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) – SONO ESCLUSE PER LEGGE DALL'IMU

<b>3,50</b> per mille	<b>abitazioni principali di lusso</b> , classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
<b>4,00</b> per mille	unità abitative e relative pertinenze concesse, con contratto di <b>comodato</b> a titolo gratuito, <b>al Comune di Como</b> per scopi di contrasto al disagio abitativo dei nuclei familiari in difficoltà.
<b>7,60</b> per mille	<b>Fabbricati</b> ( <i>compresi i fabbricati di categoria catastale "D"</i> ), <b>posseduti dalle imprese</b> a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali immobili <b>non</b> siano <b>concessi in uso a terzi</b> a qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito, dalle compagnie di assicurazione <b>e dai supermercati ed ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500.</b>
<b>10,60</b> per mille	immobili della <b>categoria catastale D5</b> (istituti di credito, banche, assicurazioni) e immobili adibiti a <b>supermercato</b> con superficie di vendita non inferiore a 1.500 mq.
<b>9,60</b> per mille	<b>tutti gli altri immobili diversi dai precedenti</b>

DETRAZIONE IMU	TIPO DI IMMOBILE / CESPITE
<b>€ 200,00</b>	<b>abitazioni principali di lusso</b> , classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

COMUNE DI COMO

## ALIQUOTE TASI

(Tributo per i servizi indivisibili)

**ANNO 2017**

ALIQUOTE TASI	TIPO DI IMMOBILE / CESPITE
------------------	----------------------------

<b>2,50</b> per mille	<b>abitazioni principali</b> classificate nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> , e relative pertinenze
<b>0,00</b> per mille	<b>abitazioni principali</b> (ESCLUSE per legge) diverse dalle precedenti
<b>1,50</b> per mille	<b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
<b>0,00</b> per mille	<b>per gli altri immobili diversi dai precedenti</b>

## COMUNE DI COMO

### TARIFFE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2017

D.lgs. 507/93			tariffa	parametro di rif.	incremento percentuale	tariffa con incremento per il 2017
articolo	comma	tipologia di pubblicità				
12	1	ordinaria	15,4937	mq./anno	20	<b>18,5924</b>
13	3, lett. a	su veicoli di trasporto, peso sup. a Kg. 3000	74,3698	mq./anno	20	<b>89,2438</b>
	3, lett. b	su veicoli di trasporto peso inf. a Kg. 3000	49,5799	mq./anno	20	<b>59,4959</b>
	3, lett. c	su veicoli diversi dai precedenti	24,7899	mq./anno	20	<b>29,7479</b>
14	1	con pannelli luminosi e messaggi variabili	49,5799	mq./anno	20	<b>59,4959</b>

	4	con diapositive o proiezioni cinematografiche	3,0987	n. giorni	20	<b>3,7184</b>
15	1	striscioni	15,4937	15 giorni	20	<b>18,5924</b>
	2	aeromobili	74,3698	n. giorni	20	<b>89,2438</b>
	3	palloni frenanti e simili	37,1849	n. giorni	20	<b>44,6219</b>
	4	distribuzione di manifestini	3,0987	n. persone	20	<b>3,7184</b>
	5	apparecchi amplificatori (pubblicità vietata dall'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'ICP)	9,2962	n. giorni	20	<b>11,1554</b>

#### MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE PREVISTE PER LE DIMENSIONI DELLA PUBBLICITA':

pubblicità ordinaria con superficie tra mq. 5,5 e mq. 8,5	(art. 12, comma 4, D.Lgs. 507/93)	<b>50%</b>
pubblicità ordinaria oltre mq. 8,5	(art. 12, comma 4, D.Lgs. 507/93)	<b>100%</b>

#### ALTRE MAGGIORAZIONI CUMULABILI:

pubblicità ordinaria effettuata in località site in " <b>categoria speciale</b> "	(art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità)	<b>150%</b>
pubblicità ordinaria temporanea con <b>aumento stagionale</b> (periodo dal 1° maggio al 31 luglio e dal 1° al 30 settembre)	(art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità)	<b>50%</b>
pubblicità ordinaria (art. 12) e sui veicoli (art. 13) <b>in forma luminosa o illuminata</b>	(art. 7, comma 7, D.Lgs. 507/93)	<b>100%</b>

## COMUNE DI COMO

### TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2017

D.lgs. 507/93			tariffa	parametro di rif.	incremento percentuale	tariffa con incremento per il 2017
articolo	comma	tipologia di pubblicità				
19	2	pubbliche affissioni, foglio cm 70 x 100, primi 10 giorni	1,2395	foglio	20	<b>1,4874</b>
		pubbliche affissioni, foglio cm 70 x 100, periodo successivo di 5 giorni	0,3718	foglio	20	<b>0,4462</b>

#### MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE PREVISTE PER IL NUMERO DEI FOGLI:

commissioni superiori a 50 fogli	(art. 19, comma 2, D.Lgs. 507/93)	<b>0%</b>
commissioni inferiori a 50 fogli	(art. 19, comma 2, D.Lgs. 507/93)	<b>50%</b>
manifesti da 8 a 12 fogli	(art. 19, comma 4, D.Lgs. 507/93)	<b>50%</b>
manifesti da più di 12 fogli	(art. 19, comma 4, D.Lgs. 507/93)	<b>100%</b>

**ALTRE MAGGIORAZIONI CUMULABILI:**

affissioni su " <b>spazi a richiesta</b> " del committente	(art. 19, comma 5, D.Lgs. 507/93)	<b>100%</b>
affissioni effettuate nel periodo con " <b>aumento stagionale</b> " (dal 1° maggio al 31 luglio e dal 1° al 30 settembre)	(art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità)	<b>50%</b>
pubblicità ordinaria effettuata in località site in " <b>categoria speciale</b> "	(art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità)	<b>150%</b>

COMUNE DI COMO

<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
<b>ANNO 2017</b>

<b>Aliquota proporzionale</b>	<b>0,80 %</b>
-------------------------------	---------------

<b>Soglia reddituale di esenzione (importo del reddito complessivo annuo imponibile per il quale è prevista l'esenzione se non superato)</b>	<b>€ 15.000,00</b>
--	--------------------

<b>Regolamento per l'applicazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF</b>	approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. <b>48</b> del <b>22/07/2014</b>
---	--

COMUNE DI COMO  
**IMPOSTA DI SOGGIORNO**  
**TARIFFE ANNO 2017**

<b>ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE</b> (Articoli 22-23 legge Regione Lombardia n. 15/2007)	<b>STRUTTURE ALBERGHIERE</b> (tipologie differenziate per stelle)	<b>TARIFFA</b> (a persona per ciascuno dei primi 4 giorni di pernottamento)
	4 stelle e superiori	€ 2,50
	3 stelle	€ 2,00
	2 stelle	€ 1,00
	1 stella	€ 0,75
	<b>RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE</b> (tipologia differenziata per stelle)	<b>TARIFFA</b> (a persona per ciascuno dei primi 4 giorni di pernottamento)



	4 stelle	€ 2,00
	3 stelle	€ 1,50
	2 stelle	€ 1,00

<b>ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE</b> (Articolo 32 legge Regione Lombardia n. 15/2007)	<b>STRUTTURE - TIPOLOGIE</b>	<b>TARIFFA</b> (a persona per ciascuno dei primi 4 giorni di pernottamento)
	Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	€ 1,50
	Case per ferie e vacanze	€ 1,00
	Esercizi di affittacamere	€ 1,00
	Bed & Breakfast	€ 1,00
	Ostelli per la gioventù	€ 0,50
	Rifugi Alpini	€ 0,50
	Campeggi	€ 0,50

<b>ATTIVITA' RICETTIVE ALL'ARIA APERTA</b> (Art. 51 legge Regione Lombardia n. 15/2007)	<b>STRUTTURE - TIPOLOGIE</b>	<b>TARIFFA</b> (a persona per ciascuno dei primi 4 giorni di pernottamento)
	Villaggi turistici	€ 1,00
	Campeggi	€ 0,50

<b>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</b> (Articolo 151 legge Regione Lombardia n. 31/2008)	<b>STRUTTURE - TIPOLOGIE</b>	<b>TARIFFA</b> (a persona per ciascuno dei primi 4 giorni di pernottamento)
	Agriturismi	€ 1,00

Per i pernottamenti che vengono effettuati nel periodo compreso **tra il 1° ottobre ed il 31 marzo l'imposta é dovuta in misura ridotta del 50%** (art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno)

- 3) di dichiarare, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. TOMMASO STUFANO

IL PRESIDENTE

DOTT. MARIO LUCINI

Aliquote  
**IMU 2017**

**CUNEO**

Centro Stampa Comunale

## IMU CUNEO

Per l'anno 2017 sono confermate le aliquote IMU deliberate con [deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27 aprile 2015](#)

A) Aliquota **0,60 per cento** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (codice tributo 3912);

B) Aliquota **0,70 per cento** per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui all'art. 2, co. 3 della legge 431/1998 (codice tributo 3918);

C) Aliquota **0,70 per cento** per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) (codice tributo 3918);

D) Aliquota **0,70 per cento** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (codice tributo 3912);

E) Aliquota **0,81 per cento** per i terreni agricoli (codice tributo 3914), per le aree fabbricabili (codice tributo 3916) e per gli immobili censiti nelle categorie catastali B, C/1 (negozi), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi) (codice tributo 3918);

F) Aliquota **0,98 per cento** per le unità immobiliari censite nella categoria catastale A/10; (codice tributo 3918)

G) Aliquota **1,06 per cento** per gli altri fabbricati censiti nelle categorie da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7; (codice tributo 3918);

H) Aliquota **1,06 per cento** per gli immobili censiti in categoria D (esclusi D/10) così suddivisa:

- 0,76 per cento a favore dello Stato (codice tributo 3925)
- 0,30 per cento a favore del Comune (codice tributo 3930)

I) Aliquota **1,06 per cento** per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A e C/1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e comodato, o non utilizzate direttamente dal proprietario, da almeno due anni; (codice tributo 3918)

## Agevolazioni introdotte a partire dall'anno 2016

### 1) COMODATO D'USO (art. 1 comma 10 L. 208/2015)

La legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 10 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati in categoria A, ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il **soggetto passivo**:

- possiede in Italia solo l'immobile concesso in comodato ed essere residente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- **oppure** possiede al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (ossia una abitazione principale del comodante, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed una abitazione concessa in comodato);

- utilizzo a titolo di abitazione principale da parte del comodatario (ossia con residenza anagrafica e dimora abituale);

- il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

L'agevolazione viene estesa anche alle pertinenze concesse in comodato unitamente all'abitazione (C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

L'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell'immobile in comodato si è protratto per almeno 15 giorni dalla data della stipula è computato per intero.

Il contratto di comodato può essere redatto in **forma scritta o verbale**. Per beneficiare dell'agevolazione, il contratto di comodato deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula dello stesso. I contratti verbali già in essere alla data del 1° gennaio 2016, possono essere registrati in qualunque momento ed avere valore retroattivo. La registrazione tardiva del contratto comporta l'applicazione di sanzioni nella misura stabilita dall'Agenzia delle Entrate.

Per avvalersi della presente agevolazione, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell'imposta.

### 2) LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (art. 1 comma 53 L. 208/2015)

**Unità abitativa concessa in locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n° 431 alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in vigore.**

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all'art. 1 comma 53 ha stabilito che, per le locazioni a canone concordato, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Si rammenta che:

- per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98 è necessario che l'inquilino adibisca l'immobile ad abitazione principale pertanto l'aliquota ridotta dell'IMU si applica a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione, solo a condizione che il locatario trasferisca contestualmente la propria residenza nell'immobile locato. In tutti gli altri casi, l'applicazione dell'aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza come dalle risultanze anagrafiche;
- il requisito della residenza non è richiesto per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 5 – comma 2 – della Legge n. 431/1998 “locazione abitativa agevolata per studenti universitari” e per quelli stipulati con lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato di durata superiore 4 mesi, domiciliati nel Comune di Cuneo e residenti in comuni che distano oltre 50 km dal Comune di Cuneo, ridotti a 40 km nel caso in cui si tratti di comuni montani. In tali casi è necessario presentare certificazione d'iscrizione rilasciata dall'ateneo o dichiarazione sottoscritta da parte del datore di lavoro.

## Detrazioni

- Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze: **Euro 200,00**;

La suddetta detrazione, si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli **Istituti autonomi per le case popolari** e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Cuneo.

## Definizione di abitazione principale e relative pertinenze

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria:

si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di un'unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Aliquote  
**IMU 2017**

**NOVARA**

Centro Stampa Comunale

## IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

# IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017

### GUIDA AL CONTRIBUENTE

---

L'**IMU – imposta municipale propria** - è l'imposta di natura patrimoniale **dovuta dal proprietario** o dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su beni immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili. In caso di concessione di aree demaniali ovvero di leasing immobiliare, il concessionario o locatario sono i soggetti passivi tenuti al versamento dell'IMU.

**SONO SOGGETTI AD IMU** tutti i fabbricati ed i terreni (ad eccezione di quelli esclusi od esenti) e tutte le aree edificabili.

Per **FABBRICATO** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero dalla data in cui è comunque utilizzato, se antecedente.

Per **AREA EDIFICABILE** si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio, in base al piano regolatore o altri strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

Per **TERRENO** agricolo o incolto si intende l'area non edificabile o non coltivata.

#### FABBRICATI ESCLUSI

Ai sensi della Legge n. 147/2013, art. 1 commi 707 e 708, **l'IMU non si applica:**

- ◆ all'**abitazione principale** e alle **pertinenze** della stessa, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1-A8-A9.  
L'abitazione principale è l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità** immobiliare nel quale il **possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**; in particolare nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; per pertinenza si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2 (cantina, soffitta), C6 (autorimessa, posto auto) e C7 (tettoia), **limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria**, pur se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa;
- ◆ all'unità immobiliare **assimilata all'abitazione principale** e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ◆ alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ◆ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**;
- ◆ alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ◆ a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze Armate** e alle **Forze di polizia ad ordinamento militare e civile**, nonché dal personale del Corpo nazionale dei **Vigili del Fuoco** e dal personale appartenente alla **carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ◆ all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.



## FABBRICATI ESENTI

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 102/2013, conv. in L. 124/2013 sono **esenti dall'IMU**:

- ◆ gli **immobili posseduti dallo Stato**, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- ◆ gli immobili di cui all'**art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992** e s.m.i., elencati in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica (per esempio: fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9, fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 601/1973, fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, etc.);
- ◆ i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994;
- ◆ i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (**beni merce**), fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ◆ **terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

## DETERMINAZIONE DELL'IMU

L'IMU si paga in percentuale sul valore del fabbricato, dell'area edificabile o del terreno ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, in due rate scadenti il **16 giugno** e il **18 dicembre 2017**. Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente. Per agevolare i contribuenti, il Servizio Entrate fornisce i servizi di consulenza di sportello e telematici sulle modalità di calcolo e versamento dell'imposta, stampa dei relativi prospetti e modelli di pagamento F24.

L'IMU dovuta per il **FABBRICATI** accatastati nelle categorie **A-B-C** (abitazioni, box, cantine, tettoie e soffitte, uffici, scuole, negozi, magazzini e laboratori, etc.) e per tutti i **TERRENI** sia EDIFICABILI sia NON EDIFICABILI **deve essere versata al COMUNE DI NOVARA**.

L'IMU dovuta per il **FABBRICATI** accatastati nella categoria **D** (stabilimenti industriali, capannoni, alberghi, banche, palestre, etc.) **deve essere versata in parte allo STATO (aliquota 0,76%) ed in parte al COMUNE DI NOVARA (aliquota 0,3%)**.

Il **VALORE IMU per un FABBRICATO** è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- ◆ **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** (tranne A10) e nelle categorie catastali **C2 - C6- C7**;
- ◆ **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C3 - C4 - C5**;
- ◆ **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali **A10 e D5**;
- ◆ **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** (tranne D5)
- ◆ **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C1**.

## RIDUZIONE VALORE IMU

Il valore imponibile IMU è **ridotto del 50%** sui **fabbricati di interesse storico o artistico** (art. 10 D.Lgs. 42/2004), per i **fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati** (per informazioni consultare la pagina <http://www.comune.novara.it/servizi/fiscalita/iuc2016/pdf/dichiarazImmobiliInagInab.pdf> e il regolamento comunale disciplinante la IUC) e sulle unità immobiliari **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Per gli immobili **locati a canone concordato** ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, e per gli immobili oggetto di contratti tipo di **locazione a uso abitativo per studenti universitari** ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota del 10 per mille, è ridotta al 75 per cento.

Il **VALORE IMU per un'AREA EDIFICABILE** è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. **Sul sito sarà disponibile la deliberazione con i valori di riferimento per l'anno 2017.**

Il **VALORE IMU per un TERRENO AGRICOLO** è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a **135** per terreni, compresi quelli non coltivati, posseduti da soggetti **diversi** dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

## ALIQUEUTE E DETRAZIONI IMU

ALIQUEUTE E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	
<b>Aliquota 0,6 %</b>	ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE delle unità immobiliari accatastate in <b>categoria A1-A8-A9</b> <b>detrazione</b> base pari a <b>Euro 200,00</b> rapportata al periodo dell'anno

ALTRI FABBRICATI, TERRENI ed AREE EDIFICABILI	
<b>Aliquota 1, 06%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aliquota ordinaria su tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze</li> <li>◆ terreni edificabili</li> <li>◆ terreni diversi dalle aree edificabili</li> </ul>
<b>Aliquota ridotta 1,00%</b>	alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa <b>detrazione</b> pari a <b>Euro 200,00</b> rapportata al periodo dell'anno
<b>Aliquota ridotta 1,00% e imposta ridotta al 75 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ immobili oggetto di contratti di locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998</li> <li>◆ immobili oggetto di contratti-tipo di locazione ad uso abitativo per studenti universitari, ai sensi dell'art. 5, comma 2 Legge 431/1998</li> </ul>

### VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta si versa con **modello F24** disponibile presso banche, Poste Italiane S.p.A. e agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Per il versamento deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali"; nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (Comune di Novara **F952**, altri codici comune sono reperibili nella tabella pubblicata sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)); nello spazio "codice Tributo" i codici di cui alla seguente tabella:

CODICI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
TIPOLOGIA VERSAMENTO	CODICE TRIBUTO IMU COMUNE	CODICE TRIBUTO IMU STATO	CODICE COMUNE NOVARA
abitazione principale e pertinenze	3912		<b>F952</b>
fabbricati produttivi categoria D	3930	3925	
terreni agricoli	3914		
aree fabbricabili	3916		
altri fabbricati	3918		

**L'importo minimo annuo da versare deve essere superiore a Euro 12,00.**

**L'OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO** dell'IMU dovuta alle scadenze previste comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del **RAVVEDIMENTO OPEROSO**, attraverso il versamento spontaneo di: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue:

SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO			
Art. 13 comma 1 lett. a-a bis-b del D.Lgs. n. 472/1997 e sm.i. Art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e sm.i.			
TIPO RAVVEDIMENTO	Regolarizzazione del versamento con contestuale versamento di sanzioni e interessi (moratori al tasso legale)	MISURA SANZIONE PECUNIARIA (Sanzione base 30%)	SANZIONE PECUNIARIA
<b>SPRINT</b>	<b>ENTRO 14 GIORNI</b>	1/15 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a D.Lgs. 471/97 e art. 13, comma 1 ultimo periodo D.Lgs. 472/97)	<b>0,1%</b> per ogni giorno
<b>BREVE</b>	<b>FINO A 30 GIORNI</b>	1/10 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a D.Lgs. 472/1997)	<b>1,5%</b> FISSE
<b>INTERMEDIO</b>	<b>FINO A 90 GIORNI</b>	1/9 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a bis D.Lgs. 472/1997)	<b>1,66%</b> FISSE
<b>LUNGO</b>	<b>OLTRE 90 GIORNI</b> dal 91° giorno sino al termine della presentazione della dichiarazione	1/8 della sanzione base (art. 13, comma 1 lett. b D.Lgs. 472/1997)	<b>3,75%</b> FISSE
<b>INTERESSE LEGALE 0,1% annuo</b>	0,001 % al giorno calcolato sull'importo dell'imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso		

## PRECISAZIONI

### AIRE

A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini AIRE alle seguenti condizioni:

- l'agevolazione deve riguardare una sola unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato italiano a titolo di proprietà o di usufrutto e la stessa non deve essere locata o data in comodato;
- il contribuente deve essere iscritto AIRE e pensionato nel Paese di residenza;
- la titolarità della pensione estera rappresenta condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione, escludendo coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato Italiano;
- è necessario presentare dichiarazione nella quale allegare la documentazione comprovante la percezione della pensione estera.

### COMODATO

La legge di Stabilità 2016, n. 208/2015 ha previsto che la base imponibile IMU sia ridotta del 50% sulle unità immobiliari concesse in comodato, e sulle sue pertinenze classificate come C2 – C6 – C7 (nel limite di una unità per ciascuna categoria) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- ◆ il comodante (PROPRIETARIO) ed il comodatario (CHI UTILIZZA l'immobile) devono essere parenti in linea retta entro il primo grado, quindi il comodato è possibile solo tra genitori e figli e/o tra figli e genitori
- ◆ né l'abitazione principale del proprietario né l'abitazione concessa in comodato siano classificate nelle categorie catastali A1 – A8 - A9
- ◆ il comodante deve essere anagraficamente residente ed avere dimora abituale nel Comune di Novara
- ◆ il parente comodatario deve essere residente anagraficamente, avere dimora abituale ed utilizzare l'unità in comodato come abitazione principale
- ◆ il contratto sia registrato
- ◆ il comodante (PROPRIETARIO) non possieda altri immobili in Italia al di fuori del Comune di Novara
- ◆ il comodante (PROPRIETARIO) può possedere un solo immobile a Novara, oltre a quello dato in comodato, adibito ad abitazione principale in cui risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
- ◆ l'agevolazione può essere goduta al massimo per una unità immobiliare e relativa pertinenza
- ◆ obbligo di dichiarazione di variazione IMU entro i termini di legge.

### DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2017 va presentata entro il 30 giugno 2018.

La dichiarazione può essere presentata:

- ◆ direttamente presso il Servizio Entrate sito in viale Manzoni 20;
- ◆ a mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, con la dicitura Dichiarazione IMU sulla busta e l'indicazione dell'anno di riferimento;
- ◆ a mezzo trasmissione telematica diretta con posta certificata;
- ◆ a mezzo trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato e abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

---

### SERVIZIO DI CONSULENZA GRATUITA PER IL CALCOLO E LA STAMPA DEI MODELLI F24

SERVIZIO ENTRATE

Viale Manzoni n. 20

da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

numeri telefonici: 0321 37036 33-96-84

e-mail: [tributi@comune.novara.it](mailto:tributi@comune.novara.it) - PEC: [tributi@cert.comune.novara.it](mailto:tributi@cert.comune.novara.it)

pagina web: <http://www.comune.novara.it/servizi/fiscalita/fiscalita.php>

Aliquote  
**IMU 2017**

**PAVIA**

Centro Stampa Comunale



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## CONSIGLIO COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERA N. 12

**Oggetto: Imposta unica comunale anno 2017. Deliberazione aliquote e detrazioni IMU – imposta unica sugli immobili.**

Seduta pubblica di prima convocazione.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Marzo , alle ore 20.30, in Pavia nella Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio Antonio Sacchi, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso, con l'assistenza del Segretario Generale Carmelo Fontana si è riunito il Consiglio Comunale, per deliberare sull'oggetto di cui in epigrafe:

SACCHI ANTONIO	P		
DEPAOLI MASSIMO	P	CATTANEO ALESSANDRO	P
MADAMA ELENA MARIA	P	BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO	P
BRENDOLISE FRANCESCO	P	MITSIPOULOS ANDRIANOS	P
MAGGI SERGIO	P	ARCURI GIUSEPPE	A
PALUMBO GIUSEPPE	P	LANAVE CARMELA	P
OTTINI DAVIDE	P	LONGO BARBARA LUCIA	P
GIULIANI GUIDO	P	POMA VITTORIO	A
LORUSSO GIUSEPPE	P	DECEMBRINO LIDIA	P
FURINI LUIGI	P	MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA	A
BRUZZO MARIA CRISTINA	P	NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA	A
VIGNA VINCENZO	P	POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO	P
VIGO ELENA	P	FALDINI RODOLFO	P
MAGNI GIOVANNI	P		
CHIERICO SILVIA	P		
BIANCHI CLAUDIA	P		
CAMPANELLA ANTONIO	P		
GATTI MARIATIME	A		
LISSIA MICHELE	P		
GORGONI STEFANO	P		
RIZZARDI ROBERTO	P		

Totale presenti: n. 28

Totale assenti n. 5

Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Canale Laura, Castagna Fabio, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Lazzari Davide, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.

**Il Presidente del Consiglio Comunale** pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al numero 5 dell'O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: "Imposta unica comunale anno 2017. Deliberazione aliquote e detrazioni IMU – imposta unica sugli immobili.

Segue la discussione riportata nel verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore al Bilancio, Affari Generali, Rapporti con ASM, Polizia Locale, Servizi Civici Dott. Giuliano Ruffinazzi;

Visto l'articolo 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC).

Viste le modifiche apportate al citato dispositivo di legge dal comma 14 lettera a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a norma del quale la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013, che dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

Tenuto conto che l'IMU è inoltre disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2001;

Rilevato pertanto che il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Visto che per la quantificazione della base imponibile occorre fare riferimento:

- per fabbricati e terreni agricoli, all'articolo 13 commi 4, 5 del D. L. 201/2011 e s.m.i.
- per le aree fabbricabili, all'articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992

Rilevato che ai sensi degli articoli 13 e 15 bis del D.L. 201/2011 e s.m.i., come modificato da ultimo dalla L. 208/2015, della L. 147/2013 e dell'articolo 1 comma 10 lettere b) e c) e comma 13 della L. 208/2015, la componente IMU della IUC non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ad un'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
- ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- ai fabbricati strumentali all'attività agricola.

Dato atto la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1 comma 380 della L. 228 del 24 dicembre 2012, introitando il maggior gettito.

Dato atto che sono ancora sottoposti a tassazione i terreni agricoli posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale da soggetti diversi da quelli indicati al punto precedente e che sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5, primo periodo, dell'articolo 13 del D. L. 201/2011 e s.m.i., e pertanto per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Visto che l'art. 13 comma 2 del D. L. 201/2011 e s.m.i., prevede che i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Rilevato che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina, dall'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini

italiani nel territorio e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) alle abitazioni principali, con conseguente esenzione dall'imposta.

Dato atto che invece l'attuale formulazione dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e s.m.i. prevede che partire dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto l'articolo 13 comma 3 lettera a) del D. L. 201/2011 e s.m.i., come inserito dalla L. 208/2015, il quale dispone che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2016 è stata fissata l'aliquota ridotta dello 0,96% per l'immobile iscritto nel catasto edilizio urbano nella categoria A, e relative pertinenze, concesso in comodato a un parente in linea retta di primo grado, del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio; tale agevolazione si applica all'abitazione, unitamente alle sue pertinenze, ove per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; l'agevolazione è concessa ad un singolo immobile per ciascun soggetto passivo.

Dato atto che l'articolo 1 comma 53 della L. 208/2015, inserendo il comma 6 bis nell'articolo 13 del D. L. 201/2011 e s.m.i. , dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25 per cento.

Visto che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D. L. 201/2011 e s.m.i.:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER), se non destinati ad alloggi sociali.

Visto che, ai sensi dell'art. 13 comma 6 e seguenti del D.L. 201/2011 e s.m.i.:



- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico delle imposte sui redditi, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Considerato che l'art. 1 comma 42 della L. 232/2016 ha modificato l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 prevedendo anche per l'anno 2017 il blocco dell'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015, ad eccezione della TARI, e che dunque anche per l'anno 2017 il Comune possa unicamente ridurre le aliquote IMU o introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti.

Dato atto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla L. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale.

Ritenuto di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017 nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e richiamate, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di applicare aliquote differenziate allo scopo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale

Ritenuto pertanto di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'IMU 2017:

- aliquota ordinaria pari a 1,06 per cento  
per le aree fabbricabili, i terreni (qualora non esenti perché posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali), i fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate, compresi gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER), se non qualificati come alloggi sociali (in quest'ultimo caso con applicazione della detrazione di legge di € 200;

*Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13 comma 6bis del D.L. 201/2011 e s.m.i., (abitazioni locate a canone concordato) la base imponibile è ridotta del 25%.*

- aliquota pari a 0,6 per cento

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con applicazione della detrazione di legge di € 200;

- aliquota dello 0,5 per cento

per una sola unità immobiliare e relative pertinenze posseduta nel territorio comunale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti

all'estero (AIRE) (qualora non esenti in quanto già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza)

- aliquota pari a 0,96 per cento

per l'immobile iscritto nel catasto edilizio urbano nella categoria A, e relative pertinenze, concesso in comodato a un parente in linea retta di primo grado, del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio; tale agevolazione si applica all'abitazione, unitamente alle sue pertinenze, ove per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; l'agevolazione è concessa ad un singolo immobile per ciascun soggetto passivo.

*Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011 e s.m.i., la base imponibile è ridotta del 50%;*

- aliquota nella misura dello 0,46 per cento per immobili non classificati nel gruppo catastale D, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997, allo scopo di favorirne l'attività sul territorio, nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e l'aliquota dello 0,76 per cento se i fabbricati appartenenti a tale fattispecie sono classificati nel gruppo catastale D;
- aliquota pari a 0,76 per cento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D3 ed effettivamente utilizzati come cinematografi, allo scopo di favorirne l'attività sul territorio a sostegno dell'aggregazione culturale e sociale;
- aliquota nella misura dello 0,46 per cento relativamente agli immobili non classificati nel gruppo catastale D, che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che abbiano intrapreso nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso dell'anno 2017, allo scopo di favorire le nuove attività economiche. L'aliquota verrà applicata per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese (che realizzano nuove iniziative produttive) alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate; e aliquota dello 0,76 per cento ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- aliquota dello 0,46 per cento per gli immobili, non classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d'azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le OO.SS. e aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili afferenti a questa tipologia classificati nel gruppo catastale D. Detta agevolazione si applica alle cessioni avvenute nel 2017 e per l'imposta da corrispondere nei primi tre anni dalla cessione dell'azienda;
- aliquota pari allo 0,49 per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione n. 12/2013, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L. 431/1998 e in base all'Accordo locale per la città di Pavia; tale agevolazione si applica limitatamente a chi affitta ai primi 50 soggetti inseriti nella graduatoria comunale definitiva in corso di validità ai quali non sia stato assegnato in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Infine si propone di confermare l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per effetto di tale assimilazione l'IMU non si applica a tali immobili.

Dato atto che il sistema di aliquote proposto consente di mantenere l'equilibrio di bilancio e che il gettito atteso è pari ad € 19.000.000,00 al netto della quota prelevata dallo stato per finanziare il fondo di solidarietà;

Richiamati:

- l'art.1 comma 169 della L. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 5 comma 11 del decreto legge n. 244/2016 pubblicato in G. U. 304 del 30/12/2016, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.
- l'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.
- la L. 208/2015
- l'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2001
  - l'art. 1 comma 380 L. 228/2012
  - il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
  - il vigente Statuto comunale
- il vigente regolamento delle entrate

Dato atto dell'attestazione della regolarità e correttezza dell'istruttoria nonché della coerenza tra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente funzionario redigente

Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 da parte del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in data 16 Marzo 2017;

Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica;

PRESENTI N. 28	
VOTANTI N. 28	
VOTI FAVOREVOLI N. 20	Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Magni Giovanni - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
VOTI CONTRARI N. 8	Bobbio Pallavicini Antonio - Cattaneo Alessandro - Decembrino Lidia - Faldini Rodolfo - Lanave Carmela - Longo Barbara Lucia - Mitsiopoulos Andrianos - Polizzi Giuseppe Eduardo

#### DELIBERA

1. di approvare per l'anno di imposta 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU

<b>Aliquota ordinaria</b>  Tale aliquota si applica a aree fabbricabili, terreni agricoli (qualora non esenti perché posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali), fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate  <i>Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13 comma 6bis del D.L. 201/2011 e s.m.i., (abitazioni locate a canone concordato) la base imponibile è ridotta del 25%.</i>	<b>1,06 per cento</b>
--	-----------------------

Ulteriori aliquote:

1)	<b>Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unitamente alle relative pertinenze</b>	<b>0,6 per cento</b>
2)	<b>Unica unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta nel territorio comunale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), che non risultino essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso</b>	<b>0,5 per cento</b>
3)	<p><b>Immobile iscritto nel catasto edilizio urbano nella categoria A, e relative pertinenze, concesso in comodato a un parente in linea retta di primo grado, del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio; tale agevolazione si applica all'abitazione, unitamente alle sue pertinenze, ove per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; l'agevolazione è concessa ad un singolo immobile per ciascun soggetto passivo.</b></p> <p><i>Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011 e s.m.i., la base imponibile è ridotta del 50%.</i></p>	<b>0,96 per cento</b>
4)	<b>Immobili, non classificati nel gruppo catastale D, posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)</b>	<b>0,46 per cento</b>
5)	<b>Immobili, classificati nel gruppo catastale D, posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)</b>	<b>0,76 per cento</b>
6)	<b>Immobili classificati nella categoria catastale D/3 ed effettivamente utilizzati come cinematografi</b>	<b>0,76 per cento</b>
7)	<b>Immobili, non classificati nel gruppo catastale D, che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno</b>	<b>0,46 per cento</b>

	<p><b>iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso del 2017.</b></p> <p>L'aliquota ridotta si applica <u>per i primi tre anni</u> dalla data di iscrizione delle imprese che realizzano nuove iniziative produttive alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>	
8)	<p><b>Immobili, classificati nel gruppo catastale D, che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso del 2017.</b></p> <p>L'aliquota ridotta si applica <u>per i primi tre anni</u> dalla data di iscrizione delle imprese che realizzano nuove iniziative produttive alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>	0,76 per cento
9)	<p><b>Immobili, non classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d'azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le OO.SS.</b></p> <p>Detta agevolazione si applica limitatamente alle cessioni avvenute nel 2017 e per l'imposta da corrispondere <u>nei primi tre anni</u> dalla cessione dell'azienda.</p>	0,46 per cento
10)	<p><b>Immobili, classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d'azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le OO.SS.</b></p> <p>Detta agevolazione si applica limitatamente alle cessioni avvenute nel 2017 e per l'imposta da corrispondere <u>nei primi tre anni</u> dalla cessione dell'azienda.</p>	0,76 per cento
11)	<p><b>Limitatamente a 50 unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione C.C. n. 12/2013, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L. 431/1998 e in base all'Accordo locale per la città di Pavia.</b></p> <p>Tale agevolazione si applica <u>limitatamente a chi affitta ai primi 50 soggetti inseriti nella graduatoria comunale definitiva</u> in corso di validità ai quali non sia stato assegnato in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica.</p>	0,49 per cento

2. di stabilire che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è pari ad € 200,00, dando atto che tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER), se non qualificati come alloggi sociali, secondo

la normativa vigente

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per effetto di tale assimilazione l'IMU non si applica a tali immobili

4. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, incluse le modalità per usufruire di riduzioni e agevolazioni, si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale

5. di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione del provvedimento sul Portale del Federalismo Fiscale secondo modalità e termini dettati dalla normativa vigente

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica;

PRESENTI N. 28	
VOTANTI N. 28	
VOTI FAVOREVOLI N. 20	Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Magni Giovanni - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
VOTI CONTRARI N. 8	Bobbio Pallavicini Antonio - Cattaneo Alessandro - Decembrino Lidia - Faldini Rodolfo - Lanave Carmela - Longo Barbara Lucia - Mitsiopoulos Andrianos - Polizzi Giuseppe Eduardo

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio  
Antonio Sacchi

Segretario Generale  
Carmelo Fontana



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## CONSIGLIO COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERA N. 12

Oggetto: Imposta unica comunale anno 2017. Deliberazione aliquote e detrazioni IMU – imposta unica sugli immobili.

Il Segretario Generale

attesta che i seguenti allegati dal N. 1 al N. 1 sono parte integrante e sostanziale della deliberazione in oggetto:

- 1) Pareri dei dirigenti responsabili dei servizi ex art. 49 del D.LGS N. 267/00 .

Pavia, 28/03/2017





# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## CONSIGLIO COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERA N. 12

#### Esecutività

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000).

Pavia, 12/04/2017

Segretario Generale

Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A.



# **COMUNE DI PAVIA**

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## **CONSIGLIO COMUNALE**

### **VERBALE DI DELIBERA N. 12**

#### **DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 copia della deliberazione sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 69/2009.

Pavia, 12/04/2017

Il Responsabile della pubblicazione

Brera Maria Susi / ArubaPEC S.p.A.

Aliquote  
**IMU 2017**

**PIACENZA**

Centro Stampa Comunale



## CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

**Delibera n°6  
20/02/2017**

Convocazione ☐ prima

☐ seconda

Seduta

☐ pubblica

Sessione

☐ d'urgenza

☐ segreta

☐ solita sala delle riunioni

Ora convocazione:

Luogo della convocazione

☐ altra sede

.....  
**OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ATTUALE DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONFERMA ALIQUOTE ED ESENZIONI DI IMPOSTE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017/2019.IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

### Ufficio Proponente : COMDORC1 - UO Bilancio e Contabilità

Con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge sull'ordinamento delle autonomie locali vennero per oggi VENTI FEBBRAIO DUEMILADICIASSETTE convocati i componenti di questo Consiglio comunale nelle persone dei Signori :  
(come da avviso del 16.02.2017 prot. gen. n. 19849)

- |                         |                           |                       |                        |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Bisagni Miriam       | 9. Curtoni Rino           | 17. Opizzi Erika      | 25. Rapacioli Laura    |
| 2. Botti Giovanni       | 10. Dosi Paolo            | 18. Pallavicini Carlo | 26. Reggiani Annalia   |
| 3. Bricchi Michele      | 11. Ferrari Claudio       | 19. Perrucci Stefano  | 27. Rocchi Lucia       |
| 4. Carella Lucia        | 12. Fiazza Christian      | 20. Polledri Massimo  | 28. Rossi Manuel       |
| 5. Castagnetti Giovanni | 13. Foti Tommaso          | 21. Ponzini Sandra    | 29. Sichel Federico    |
| 6. Ceccarelli Gianluca  | 14. Gabbiani Andrea       | 22. Putzu Filiberto   | 30. Tagliaferri Andrea |
| 7. Colla Roberto        | 15. Garetti Paolo         | 23. Quagliaroli Mirta | 31. Tarquini Barbara   |
| 8. Colosimo Marco       | 16. Girometta Maria Lucia | 24. Raggi Samuele     | 32. Tassi Marco        |
|                         |                           |                       | 33. Zucconi Guglielmo  |

Alle ore 16:35 ha inizio la trattazione dell'argomento in oggetto.

Risultano assenti i Sigg. :

BOTTI GIOVANNI, CECCARELLI GIANLUCA, FOTI TOMMASO, GABBIANI ANDREA, PALLAVICINI CARLO, TAGLIAFERRI ANDREA, TARQUINI BARBARA.

Assiste il Dott. **VINCENZO FILIPPINI** SEGRETARIO GENERALE.

Presiede il Signor **CHRISTIAN FIAZZA** nella sua qualità di PRESIDENTE.

Delibera n° 6/2017



## CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

**Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ATTUALE DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONFERMA ALIQUOTE ED ESENZIONI DI IMPOSTE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017/2019. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

**Risultano presenti n. 26 consiglieri –**

**Risultano inoltre presenti gli assessori:** Albasi, Bisotti, Buscarini, Cisini, Cugini, Gazzola, Piroli, Timpano;

### **IL PRESIDENTE**

**invita l'Assessore Gazzola a riferire in ordine alla presente deliberazione proposta della Giunta Comunale.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000:

- il parere favorevole del Dirigente del Servizio Risorse Economiche in ordine alla regolarità tecnica espresso nell'**allegato A**;
- il parere favorevole del Responsabile dell' U.O. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile, espresso nell'**allegato B**;

Sentito il relatore e gli interventi di cui al verbale allegato (**Allegato F**) ed a seguito della votazione il cui esito e proclamazione è riportata in calce alla presente,  
**delibera di:**

### **DECISIONE**

- 1) apportare per il triennio 2017/2019 le modifiche ai regimi tariffari comunali proposte dalla Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino di cui all'**allegato C**)

Delibera n° 6/2017



## CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

2) di confermare per il triennio 2017/2019, come da proposta della Direzione Operativa Risorse-Servizio Entrate **Allegato D)** le aliquote, già in vigore nel 2016, relative :

- all'imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, come deliberate con delibera del consiglio comunale n. 7 del 29.2.2016;
- i canoni di concessione per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- le aliquote e le detrazioni IMU, approvate con delibera del consiglio comunale n. 4 del 22.2.2016;
- le aliquote TASI e la percentuale del 10% di versamento della TASI a carico dell'occupante, se ne ricorrono i presupposti, approvate con delibera del consiglio comunale n. 5 del 22.2.2016;

con separata votazione il cui esito e proclamazione è riportata in calce alla presente, dichiarare al fine della predisposizione del bilancio 2017/2019 il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

### MOTIVAZIONE

Le disposizioni di cui all'art.54 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni fissano la contestualità di approvazione delle tariffe con l'approvazione del bilancio di previsione;

L'art. 1, comma 169, della legge n.296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017 dall'art.5, comma 11, del D.L. 244/2016;

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1/1 dell'anno di riferimento;

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

### EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

La Giunta Comunale e i dirigenti dei Servizi competenti daranno attuazione al presente atto in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, allegato agli schemi del bilancio di previsione 2017/2019.

### NOTE

#### PERCORSO ISTRUTTORIO

Delibera n° 6/2017





## CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

Con nota del Servizio Risorse Economiche – U.O. Bilancio e Contabilità in data 22 novembre 2016, con riferimento alla documentazione e provvedimenti correlati alla predisposizione del bilancio preventivo 2017/2019, è stato richiesto alle Direzioni Operative e Servizi di segnalare eventuali modifiche e/o integrazioni all'attuale disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali;

in ordine a detta richiesta, sono pervenute le proposte di modifica e/o integrazione dei criteri per la fruizione di beni e servizi comunali della Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino (**allegato C**) e della Direzione Operativa Risorse – Servizio Entrate(**allegato D**);

in ordine alle modifiche e/o integrazioni e/o definizione dei regimi tariffari proposti dalle Direzioni di cui sopra, i relativi Dirigenti hanno espresso parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs.267/2000 ed hanno altresì dichiarato di aver formulato, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2017/2019, la previsione di entrata di dette tariffe in coerenza con le modifiche proposte;

Sono pertanto da ritenersi accoglibili tali proposte e conseguentemente è opportuno modificare l'attuale regime tariffario dei servizi comunali come indicato negli allegati **C**) e **D**) al presente atto;

Il parere reso dalla Commissione Consiliare competente risulta dal verbale **allegato E**).

### NORMATIVA e ATTI

Art. 42, comma 2, lett.F) del D.lgs. 267/2000 in ordine alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale relativamente alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

Art. 117 del D.Lgs. 267/2000 in ordine ai criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici;

Art. 172 lett.c) D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Artt. 11 e14 dello Statuto Comunale.

Art. 12, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità;

Art. 40 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 07 febbraio 2017 di approvazione della proposta di delibera da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale ad oggetto:" MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ATTUALE DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONFERMA ALIQUOTE ED ESENZIONI DI IMPOSTE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017/2019".

Delibera n° 6/2017



## CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

### EFFETTI FINANZIARI e PATRIMONIALI

I presenti criteri determineranno gli importi delle risorse di entrata del bilancio 2017/2019.

**Dopo l'illustrazione dell'Assessore Gazzola, il Presidente dichiara aperto il dibattito.**

### VEDASI VERBALE ALLEGATO

**Nel corso del dibattito entrano i consiglieri:** Botti, Ceccarelli, Pallavicini;

#### **PRESENTI IN AULA N. 29-**

Non avendo nessun altro consigliere richiesta la parola, il PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento di cui all'oggetto. Il Consiglio Comunale APPROVA con n. 19 voti favorevoli:

**Bisagni, Bricchi, Carella, Castagnetti, Ceccarelli, Colla, Curtoni, Dosi, Ferrari, Fiazza, Perrucci, Ponzini, Raggi, Rapacioli, Reggiani, Rocchi, Rossi, Sichel, Zucconi.**

8 contrari: **Botti, Colosimo, Garetti, Girometta, Opizzi, Polledri, Putzu, Tassi;**

Dei 29 consiglieri presenti in aula 2 si sono astenuti: **Pallavicini, Quagliaroli.**

Il Presidente comunica il risultato della votazione.

Nel corso del dibattito esce il consigliere: **Botti;**





**COMUNE DI PIACENZA**

**D. O. RISORSE  
SERVIZIO ENTRATE  
U.O. TRIBUTI**

Via Beverora 57 – 29121 Piacenza – P.I. 00229080338 -

Piacenza, 03 Gennaio 2017

Prot. 000588 del 3.1.2017

Al Servizio Risorse Economiche

All'U.O. Bilancio e Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Conferma tariffe e aliquote dei tributi comunali.

Ai fini della predisposizione del Bilancio 2017/2019, e a seguito della conferma, per l'anno 2017, del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), in collaborazione con l' Unità di Progetto Sistema Integrato delle Entrate e con riferimento all'intero periodo del Bilancio, si ritiene di:

- confermare i canoni di concessione per l'occupazione di suolo pubblico attualmente in vigore;
- confermare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore e già confermate con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/02/2016;
- confermare le aliquote e le detrazioni IMU approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22 febbraio 2016;
- confermare le aliquote TASI e la percentuale del 10% di versamento della TASI a carico dell'occupante, se ricorrono i presupposti, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i costi dei servizi indivisibili devono essere distintamente individuati sia come voci che come importi nella delibera di conferma delle aliquote TASI. Si allega, pertanto, l'elenco dei servizi indivisibili, completo dell'indicazione dei relativi costi assunti (all.A) sulla base delle risultanze della delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2016 di approvazione del Conto Consuntivo relativo all'anno 2015.

Distinti saluti.

La dirigente  
(dott.ssa Lidia Schiavi)

*Lidia Schiavi*

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL'UNITÀ D'ITALIA

SERVIZI INDIVISIBILI - DATI DA CONSUNTIVO 2015	
ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI	(IMPORTI)
MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	2.151.445,30
SEGNALETICA STRADALE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MANUTENZIONE ORDINARIA FIBRE E SISTEMA SEMAFORICO	1.475.267,76
PARCHEGGI (ILLUMINAZIONE E AFFITTI)	20.000,00
CONVENZIONE CON SATAP PER UTILIZZO TRATTO AUTOSTRADALE PC OVEST/PC EST QUOTA COMUNE	4.909,50
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMO E MANUTENZIONE IMPIANTI)	2.697.633,07
SERVIZI CONNESSI ALLO SGOMBERO NEVE-SPARGI SALE ECC.	682.533,88
SERVIZI AMBIENTALI(DERATTIZZAZIONI, LOTTA ZANZARA TIGRE, PICCIONI ECC)	46.658,68
CORPO POLIZIA MUNICIPALE	6.057.088,01
GESTIONE BIBLIOTECHE COM.LI	1.718.397,61
MUSEO STORIA NATURALE	127.289,28
<b>TOTALE</b>	<b>14.981.223,09</b>

Aliquote  
**IMU 2017**

**VARESE**

Centro Stampa Comunale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 08/04/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LANNO 2015.

L'anno **2015** addì **8** del mese di **Aprile**, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo con inizio alle ore 19.00,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto dal consigliere PURICELLI ROBERTO, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Ciminelli Avv. Filippo ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
PURICELLI ROBERTO	SI	MORONI GIULIO	SI
FONTANA ATTILIO	NO	REALINI MASSIMO	SI
CRESPI STEFANO	SI	SASSO ROBERTO	SI
PRAMAGGIORE MAURO	SI	OPRANDI LUISA	NO
GIAMPAOLO MATTEO	SI	MIRABELLI FABRIZIO	SI
COSENTINO GIACOMO	NO	MIEDICO GIOVANNI ANTONIO	SI
GALPAROLI PIERO	SI	CIVATI ANDREA	NO
CHIODI GIOVANNI	SI	CONTE LUCA	SI
D'AULA FABIO	SI	INFORTUNA GIAMPIERO	NO
BATTAGLIA DOMENICO	SI	CORBETTA EMILIO	SI
GRASSIA CIRO	SI	RONCA LUCIANO	NO
MONTI EMANUELE	SI	CORDI' ROCCO NATALE	SI
ROGGIA ALBERTO GIUSEPPE	SI	NICOLETTI ALESSIO	SI
NIADA ERMANNO	SI	CAMMARATA FRANCESCO	SI
ZAGATTO GLADISEO	SI	IMPERATORE ENNIO	SI
PORRINI ANDREA	SI	MALNATI SIMONE	SI
PARRAVICINI ROBERTO	SI		

Presenti: 27

Assenti: 6

Ha assunto la seguente deliberazione:

Esaminata la seguente relazione dell'Assessore al Bilancio, dott. Giuseppe Montalbetti:

<<L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l'anticipazione dell'imposta municipale propria (IMU) in via sperimentale, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, in luogo dell'ICI.

La disciplina dell'IMU, contenuta anche negli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. n° 23/2011, che richiama espressamente anche la normativa in materia di ICI contenuta nel D.Lgs. n° 504/1992, è stata modificata anche dal D.L. 31/08/2013, n° 102, convertito con modificazioni con la legge n° 124/2013, che, tra le altre cose, ha disposto l'esenzione da IMU, con decorrenza 31 dicembre 2013, dell'abitazione principale e degli immobili ad essa equiparati per legge o regolamento e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Con il comma 639 della Legge 27/12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che, per la componente patrimoniale, richiama la disciplina dell'IMU contenuta nella normativa sopra citata.

Il comma 677 dell'art. 1 della legge n° 14/2013 ha stabilito, in materia di TASI, che il Comune può determinare le aliquote rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, ferma restando l'esenzione per i terreni agricoli, ai sensi del comma 669 della medesima legge.

Con deliberazione consiliare n° 39 del 21/07/2014, sono state approvate le seguenti aliquote TASI che, in assenza di variazioni, restano confermate anche per l'anno 2015:

1. 1,5 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 nonché per le unità immobiliari, appartenenti alla medesima categoria catastale, considerate direttamente adibite ad abitazione principale possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, appartenenti alle medesime categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sempre a condizione che le stesse non risultino locate;
2. 2,5 per mille per le restanti fattispecie.

A decorrere dal 2015, per effetto dell'art.1 del D.L. 24 gennaio 2015, n° 4, l'esenzione da IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs n° 504/92, si applica:

- a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT);
- b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Con Decreto Interministeriale del 28/11/2014, pubblicato nella G.U. n° 284 del 6/12/2014, sono stati individuati i comuni esenti dall'IMU sui terreni agricoli, nonché quelli parzialmente esenti (art. 2, comma 2, del citato decreto), tra cui Varese, in cui l'imposta non è dovuta per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2014, n° 99, iscritti nella previdenza agricola, e per i terreni di cui sopra nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, a condizione che tali terreni siano posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (in tal senso Risoluzione n° 2/DF del 3/02/2015).

In definitiva il nuovo quadro normativo di riferimento ha determinato, per i comuni classificati parzialmente montani, come Varese, l'assoggettabilità ad IMU dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, fatta salva l'esenzione per i terreni di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

La realtà agricola del nostro territorio è costituita, com'è noto, da imprese che, soprattutto per le attività estensive di allevamento del bestiame e di coltivazione foraggere e cerealicole, praticano la loro attività



mediante l'utilizzo prevalente di terreni condotti in affitto e/o comodato e/o mediante le altre forme di conduzione usualmente adottate.

L'utilizzo di questi terreni, oltre a rispondere alle esigenze imprenditoriali ed economiche delle aziende agricole che operando in queste aree oggettivamente ed intrinsecamente difficili concorrono a mantenere lavoro ed occupazione, consente una difesa permanente del territorio, contrastando il pericolo sempre presente di dissesto, e produce un'evidente valorizzazione dell'ambiente, migliorandone la fruibilità.

Al fine di incentivare, da parte dei proprietari, la concessione in uso dei propri terreni alle aziende agricole, con il conseguimento quindi, anche per la collettività, dei benefici più sopra sintetizzati, appare opportuno introdurre un'aliquota agevolata, in misura pari allo 0,45%, in favore dei possessori, non iscritti alla previdenza agricola, di terreni agricoli che concedano tali beni, a qualsiasi titolo, a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

L'introduzione di detta agevolazione, di cui non è ovviamente stimabile il costo in termini di minore gettito, non comporterà comunque effetti gravosi per il bilancio comunale, atteso che a fronte del gettito stimato dal MEF di € 123.000,00 circa, nel 2014 sono stati incassati a titolo di IMU sui terreni agricoli circa € 16.000,00.

Al fine di poter individuare correttamente i destinatari dell'agevolazione che si propone di introdurre, appare necessario subordinare la stessa alla presentazione, al competente ufficio IMU e nei termini stabiliti dalla legge, della dichiarazione IUC, a cui dovrà essere allegato il contratto di comodato o di locazione (debitamente registrato) o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n° 445/2000, comprovante la sussistenza del rapporto concessorio.>>>;

Richiamato l' art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

Visto l'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con modifiche con legge n. 214/2011;

Richiamati il Decreto Interministeriale del 28/11/2014 ed il D.L. 24/01/2015, n°4;

Considerata la necessità di procedere, esercitando la facoltà concessa dalle disposizioni di legge citate, ad approvare le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria da applicarsi nel Comune di Varese;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Segreteria Generale e Gestioni Tributarie in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile del presente atto, come da allegato;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio, Programmazione Economica e Politiche Fiscali nella seduta del 26 marzo 2015;

Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 59, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come da allegato;

Per propria competenza, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche con legge n .214/2011;

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell'art. 71 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura elettronica:

- consiglieri presenti: n. 27
- voti favorevoli: n. 17
- voti contrari: n. 7 (consiglieri Cammarata, Conte, Corbetta, Cordì, Miedico, Mirabelli e Nicoletti)
- astenuti: n. 3 (consiglieri Crespi, Chiodi e Giampaolo)

## **D E L I B E R A**

1. di stabilire, per l'anno 2015, le seguenti aliquote IMU:

- ★ abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A/9 e relative pertinenze = 0,45%;
- ★ fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 = 0,45%;
- ★ fabbricati ad uso abitativo regolarmente assegnati agli aventi diritto, appartenenti all'ALER – Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale nonché alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi sociali = 0,45%;
- ★ unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate = 0,45%;
- ★ unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A/9 e relative pertinenze posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate = 0,45%;
- ★ terreni agricoli non esenti = 1,06%;
- ★ terreni agricoli non esenti, concessi a qualsiasi titolo a soggetti iscritti alla previdenza agricola = 0,45%;
- ★ altri cespiti = 0,81%;

2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;

3. di incaricare i competenti uffici comunali affinché provvedano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, ad inviare telematicamente, entro 30 giorni dal termine di adozione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità indicate nella nota prot. n. 5343 del 16/04/2012 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali;

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 69 dello Statuto Comunale, così come in premessa specificato.

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 11/03/2015**

**DELIBERAZIONE N. 26 DEL 08/04/2015**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LANNO 2015.

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Segreteria Generale e Gestioni Tributarie

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

---

Varese, 12/03/2015

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Elio Carrasi

---

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

---

Varese, 12/03/2015

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
F.to Marco Sordelli

---

---

**VISTO DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 59, COMMA 3, REGOLAMENTO CONTABILITA'**

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

---

Varese, 08/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Filippo Ciminelli

---



Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to PURICELLI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to CIMINELLI FILIPPO

---

### **PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Pubblicata all'Albo Pretorio il 16/04/2015 ed esecutiva per decorrenza di termini in data 26/04/2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Aliquote  
**IMU 2017**

**VERCELLI**

Centro Stampa Comunale

Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 16/2/2017 - Ogg. n.5

Reg. Int. n. DC-2-2017

IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI SECONDA CONVOCAZIONE ORDINARIA

L'anno 2017, addì 16, del mese di febbraio, alle ore 09.50, in Vercelli, nella sala delle adunanze consiliari, sita nel Palazzo Civico, in seguito a convocazione disposta dal Presidente del Consiglio con lett. prot. n. 5752, in data 03.02.2017 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei 32 Consiglieri in carica:

BADJI AISSATOU	MARCON TERESA	RAVIGLIONE PIER-GIUSEPPE
BARELLI VALERIA	MARINO GIANNI	SIMONETTI LUCA
BRUSCO ADRIANO	MASSA MARIAPIA	SIRIANNI CRISTIANO
CAMPOMINOSI PAOLO	MATERI MASSIMO	STECCO ALESSANDRO
CAPRA DONATELLA	MONTELEONE ORLANDO	TORAZZO RENATA
CARADONNA EMANUELE	NASO MANUELA	TOSI GIORDANO
CATRICALA' MICHELANGELO	PASQUINO STEFANO	UNIO CATERINA
COMELLA PIER GIORGIO	PEILA DANIELE	VINCI ROSARIA
DEMARIA ENRICO	PERFUMO ELISABETTA	ZANONI GIAN LUCA
FRAGAPANE ALBERTO	POLITI CATERINA	ZAPPINO COSTANTINO
GAIETTA MICHELE	RANDAZZO MAURIZIO	

Sono PRESENTI, per il presente punto all'Ordine del Giorno, N. 30 ed il Sindaco: N. 31

Sono ASSENTI, per il presente punto all'Ordine del Giorno, i seguenti Consiglieri (N. 2) Brusco - Randazzo.

Sono presenti i REVISORI: =====.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale: Nulli Rosso – Bassini - Montano – Raineri - Cressano - Cau – Ranghino - Mortara.

Presiede il Consigliere Michele GAIETTA, eletto Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale Fausto PAVIA.

## **IL PRESIDENTE**

**Richiamata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, il cui testo di seguito si trascrive:**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – come modificato dall'art. 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) - che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati:

l'art. 1, comma 639, della sopra citata Legge n. 147 del 27 Dicembre 2014 che prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta comunale propria – IMU, disciplinata dal D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. n.8 e n. 9, nonché dal D. l. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.;

l'art. 1, comma 730, della sopra citata Legge n. 147 del 27 Dicembre 2014 che prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'introduzione della IUC;

il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D. L. 201/2011 rinvia in merito a specifiche disposizioni normative;

l'art. 1, comma 702, della sopra citata Legge n. 147 del 27 Dicembre 2014 che prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'art. 52, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 24.07.2015, all'oggetto "Imposta unica comunale – IUC. Aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anno 2015" con la quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2015;

Avuto presente che:

Il comma 2 dell'art.13 del sopra citato D.L. n. 201/2011, stabilisce che presupposto dell'applicazione dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 504/1992;

I commi 4 e 5 dell'art.13 del sopra citato D.L. n. 201/2011, stabiliscono che la base imponibile per il calcolo dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992, ottenuto moltiplicando le rendite presenti in catasto al 1° gennaio dell'anno di riferimento, rivalutate, ai sensi della Legge 662/96, per i propri moltiplicatori;

l'aliquota base dell'imposta è pari al 7,6%° e pu essere modificata, con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 3%° punti;

l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta al 4,0%° e pu essere modificata, con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 2%° punti;

l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D. L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, nella Legge 26.02.1994, n. 133 è pari al 2,0%° e pu essere modificata, con deliberazione del Consiglio Comunale, in diminuzione, fino a 1%° punto;

per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una detrazione pari ad € 200,00 che pu essere elevata fino a concorrenza dell'imposta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, e che detta detrazione si applica al periodo dell'anno durante il quale si protrae detta destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Rilevato che, anche per l'anno 2017, l'art.1, comma 380, lettera f) della legge n. 228/2012, riserva allo Stato il gettito di imposta di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6%°;

Avuto presente che, ai sensi dell'art. 1, commi nn. 707 e 708 della sopracitata L. n. 147/2013, la componente IMU della IUC, a decorrere dall'anno 2014, non si applica alle seguenti fattispecie:

- abitazione principale e relative pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'art. 13, comma 7 e la detrazione di cui al comma 10, del D.L. n. 201/2011;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture del 22.04.2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011;

Avuto inoltre presente che, sempre ai sensi del sopra citato art. 1, comma n. 707 della L. n. 147/2013, il valore imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, si riduce in relazione alla diminuzione del moltiplicatore da 110 a 75;

Visto l'art. 2, comma 1 del D.L. n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'esenzione dall'Imposta municipale propria, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

Richiamata, inoltre, la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- (art. 1, comma 10) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni.

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- (art. 1, comma 13) Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli:  
dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

- a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- (art. 1, comma 53) Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- (art. 1, comma 15) Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.04.2016 all'oggetto "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale – IUC. - modifiche ed integrazioni – anno 2016" con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale – IUC – di cui per l'Imposta Municipale Propria – IMU per la disciplina e l'applicazione del tributo ai sensi delle modifiche ed integrazioni stabilite dalla sopra citata legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Richiamato, inoltre, l'art. 1 comma 42 della legge di bilancio 2017, approvata in data 07.12.2016, in corso di pubblicazione, che ai fini di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, anche per l'anno 2017, dispone la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedano aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti dalla norma alle Regioni ed agli Enti locali, con eccezione della tassa sui rifiuti, rispetto ai livelli di tariffe o aliquote applicabili per l'anno 2015;

Preso atto che, al fine di garantire e mantenere i servizi alla collettività ed al fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, si rende opportuno confermare l'aliquota ordinaria stabilita in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2015, approvata con la ultima sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.04.2016 e, che avendo presente l'attuale congiuntura socio economica ed il conseguente disagio economico per i contribuenti appartenenti alle fasce più deboli, al fine di ridurre il carico fiscale, ha individuato aliquote agevolate come nel prospetto sotto riportato;

Ritenuto, pertanto, di confermare per l'anno 2017, le aliquote già stabilite con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale per l'anno 2016, mantenendo la differenziazione sia nell'ambito della stessa fattispecie, sia all'interno dello stesso gruppo catastale, con rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, anche in considerazione del carattere complementare della Tasi rispetto all'IMU che verrà azzerata per dette fattispecie tenuto conto della pressione fiscale dell'IMU, nella misura di seguito riportata, dando atto che verranno applicate alle aliquote cos determinate, le agevolazioni previste dalla legge n.208/2015:

#### 1) Aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquota BASE	ALiquota 2016	ALiquota 2017
Aliquota ordinaria	7,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ai sensi della legge n. 208/2015 - art. 1, comma 10 –riduzione del 50% della base imponibile	7,60 per mille	<b>8,50 per mille</b>	<b>8,50 per mille</b>
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto	7,60 per mille	<b>8,50 per mille</b>	<b>8,50 per mille</b>

regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi della legge, n. 431, riduzione al 75% dell'aliquota stabilita (8,50 al 75% = 6,38)			
Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico	7,60 per mille	4,60 per mille	4,60 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio)	7,60 per mille	7,60 per mille	7,60 per mille
Aliquota abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9)	4,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille

**2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00,**

**di prevedere ai sensi del sopra richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale propria - IUC, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all'abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, le seguenti maggiori detrazioni:**

**- la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che mantengono la permanenza di figlio disabile in famiglia;**

avuto presente che l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27/12/2006, "Legge Finanziaria 2007", ha stabilito che l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Preso atto che, l'art. 1, comma 454 della legge di bilancio 2017, approvata in data 07.12.2016, in corso di pubblicazione, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali è differito al 28.02.2017;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;

**FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, ed a seguito delle variazioni apportate dalla sopra richiamata normativa al fine di garantire e mantenere i servizi alla collettività ed al fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, si rende opportuno confermare l'aliquota ordinaria stabilita in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2016, approvata con la ultima sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.04.2016, ed avendo presente il perdurare della congiuntura



socio economica ed il conseguente disagio economico per i contribuenti appartenenti alle fasce più deboli, al fine di ridurre il carico, di confermare le aliquote differenziate dell'Imposta municipale propria nella misura di seguito riportata, con applicazione delle riduzioni previste dalla norma (legge n. 208/2015 – legge di stabilità):

**1) Aliquote:**

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquOTA BASE	ALiquOTA 2016	ALiquOTA 2017
Aliquota ordinaria	7,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ai sensi della legge n. <b>208/2015 - art. 1, comma 10 –riduzione del 50% della base imponibile</b>	7,60 per mille	<b>8,50 per mille</b>	<b>8,50 per mille</b>
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai <b>sensi della legge, n. 431, riduzione al 75% dell'aliquota stabilita (8,50 al 75% = 6,38)</b>	7,60 per mille	<b>8,50 per mille</b>	<b>8,50 per mille</b>
Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico	7,60 per mille	4,60 per mille	4,60 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio)	7,60 per mille	7,60 per mille	7,60 per mille
Aliquota abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9)	4,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille

**2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00,**

**di prevedere ai sensi del sopra richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell' dell'imposta unica comunale propria - IUC, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all'abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, le seguenti maggiori detrazioni:**

**- la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che mantengono la permanenza di figlio disabile in famiglia;**

- 2. di dare atto che il settore finanziario, tributario e sistemi informativi – servizio entrate, provvederà agli adempimenti connessi all'adozione del presente atto;**
3. Di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi – Servizio Entrate – provvederà a trasmettere, in via informatica, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998 entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi all'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi;
5. Di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:
  - della 1° Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
  - dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), punto 7 del TUEL, D.Lgs. n. 239/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE

( Dott. Silvano Ardizzone)  
*f.to in originale*

**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi , ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E  
SISTEMI INFORMATIVI

dott. Silvano Ardizzone  
*f.to in originale*

**IL PRESIDENTE**

- espletata la discussione congiunta, riportata nel verbale di deliberazione consiliare n. 4 in data 16.02.2017, sui punti n. 3, n. 4 e n. 5 dell'ordine del giorno dell'odierna Adunanza consiliare, e precisamente:

**. punto n. 3 dell'Ordine del Giorno, all'oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017"**, relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato la proposta di deliberazione n. 458 del 21.12.2016;

**. punto n. 4 dell'Ordine del Giorno, all'oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017**, relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato la proposta di deliberazione n. 459 del 21.12.2016;

**. punto n. 5 dell'Ordine del Giorno, all'oggetto: "INDIVIDUAZIONE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2017"**, relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato la proposta di deliberazione n. 460 del 21.12.2016;

- espletate le dichiarazioni di voto congiunte sui punti n. 3, n. 4 e n. 5 dell'ordine del giorno dell'odierna Adunanza consiliare, riportate nel verbale di deliberazione consiliare n. 4 in data 16.02.2017;

- espletata la votazione sul punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'odierna Adunanza consiliare, riportata nel verbale di deliberazione consiliare n. 4 in data 16.02.2017;

pone in votazione il punto n. 4 dell'Ordine del Giorno, all'oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017, relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato la proposta di deliberazione n. 459 del 21.12.2016, messa a disposizione di tutti i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, ed a seguito delle variazioni apportate dalla sopra richiamata normativa al fine di garantire e mantenere i servizi alla collettività ed al fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, si rende opportuno confermare l'aliquota ordinaria stabilita in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2016, approvata con la ultima sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.04.2016, ed avendo

presente il perdurare della congiuntura socio economica ed il conseguente disagio economico per i contribuenti appartenenti alle fasce più deboli, al fine di ridurre il carico, di confermare le aliquote differenziate dell'Imposta municipale propria nella misura di seguito riportata, con applicazione delle riduzioni previste dalla norma (legge n. 208/2015 – l e g g e d i s t a b i l i t à ) :

**1) Aliquote:**

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquOTA BASE	ALiquOTA 2016	ALiquOTA 2017
Aliquota ordinaria	7,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ai sensi della legge n. <b>208/2015 - art. 1, comma 10 –riduzione del 50% della base imponibile</b>	7,60 per mille	<b>8,50 per mille</b>	<b>8,50 per mille</b>
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai <b>sensi della legge, n. 431, riduzione al 75% dell'aliquota stabilita (8,50 al 75% = 6,38)</b>	7,60 per mille	<b>8,50 per mille</b>	<b>8,50 per mille</b>
Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico	7,60 per mille	4,60 per mille	4,60 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio)	7,60 per mille	7,60 per mille	7,60 per mille
Aliquota abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9)	4,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille

**2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00,**

**di prevedere ai sensi del sopra richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell' dell'imposta unica comunale propria - IUC, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all'abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, le seguenti maggiori detrazioni:**

**- la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che mantengono la permanenza di figlio disabile in famiglia;**

2. di dare atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi – Servizio Entrate, provvederà agli adempimenti connessi all'adozione del presente atto;
3. di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi – Servizio Entrate – provvederà a trasmettere, in via informatica, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998 entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi all'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi;

Il Presidente indice la votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 459 del 21.12.2016.

Per cui

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n. 459 del 21.12.2016;

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale "Approvazione verbali delle adunanze consiliari", che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.

Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Presidente, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti: 31

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Materì – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti: ==

Non partecipanti al voto: ==

Votanti: 31

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Materì – Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli: 17

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Gaietta ed il Sindaco)

Voti contrari: 14

(Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Materì)

Visto l'esito della votazione:

## DELIBERA

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, ed a seguito delle variazioni apportate dalla sopra richiamata normativa al fine di garantire e mantenere i servizi alla collettività ed al fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, si rende opportuno confermare l'aliquota ordinaria stabilita in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2016, approvata con la ultima sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.04.2016, ed avendo presente il perdurare della congiuntura socio economica ed il conseguente disagio economico per i contribuenti appartenenti alle fasce più deboli, al fine di ridurre il carico, di confermare le aliquote

differenziate dell'Imposta municipale propria nella misura di seguito riportata, con applicazione delle riduzioni previste dalla norma (legge n. 208/2015 – legge di stabilità):

**1) Aliquote:**

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA BASE	ALIQUOTA 2016	ALIQUOTA 2017
Aliquota ordinaria	7,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ai sensi della legge n. <b>208/2015 - art. 1, comma 10 –riduzione del 50% della base imponibile</b>	7,60 per mille	<b>8,50 per mille</b>	<b>8,50 per mille</b>
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai <b>sensi della legge, n. 431, riduzione al 75% dell'aliquota stabilita (8,50 al 75% = 6,38)</b>	7,60 per mille	<b>8,50 per mille</b>	<b>8,50 per mille</b>
Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico	7,60 per mille	4,60 per mille	4,60 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio)	7,60 per mille	7,60 per mille	7,60 per mille
Aliquota abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9)	4,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille

**2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00,**

**di prevedere ai sensi del sopra richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell' dell'imposta unica comunale propria - IUC, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all'abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, le seguenti maggiori detrazioni:**

**- la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che mantengono la permanenza di figlio disabile in famiglia;**



2. di dare atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi – Servizio Entrate, provvederà agli adempimenti connessi all’adozione del presente atto;
3. di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi – Servizio Entrate – provvederà a trasmettere, in via informatica, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998 entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi all’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi;

Di seguito, il Presidente, su richiesta del Sindaco, pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano, dà, unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti: 31

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Materì – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti: ==

Non partecipanti al voto: ==

Votanti: 31

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Materì – Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli: 31

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Materì – Gaietta ed il Sindaco)

Voti contrari:

==

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile in presenza del prescritto quorum di voti rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

.....

All'originale, sottoscritti come appresso:

IL PRESIDENTE

f.to M.GAIETTA

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to F.PAVIA

\_\_\_\_\_

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 23.03.2017 al 06.04.2017

li, 22.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

**f.to - Fausto Pavia -**

---

La presente è copia conforme all'originale.

**lì, 22.03.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

**f.to - Fausto Pavia -**

---

-----  
Art. 134, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni  
dalla pubblicazione)

Vercelli, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

---

oooooooo